



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
Istituto Comprensivo "M. MASTROIANNI"

Via Orvieto, 45 - 00182 ROMA ☎ 06/7015931 fax 06/70393616

Cod. Fisc. 97198700581 - Cod. Mecc. RMIC825008

[.rmic825008@istruzione.it](mailto:.rmic825008@istruzione.it) - [rmic825008@pec.istruzione.it](mailto:rmic825008@pec.istruzione.it) [www.icmmastroianni.edu.it](http://www.icmmastroianni.edu.it)

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il D.Lvo 165/2001, in particolare l' art. 43.

**VISTO** il DPR n. 275/99 in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche.

**VISTA** la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83

**VISTO** il C.C.N.L del comparto Istruzione e ricerca 2016/2018.

**VISTO** l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca, stipulato tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLARUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFISAL e ANIEF, in data 2 dicembre 2020, pubblicato in G.U., serie generale, n. 8 del 12/01/21, in particolare l'art. 3, commi 1 e 2 (d'ora in poi "Accordo").

**CONSIDERATO** che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

**VISTO** il Protocollo d'Intesa di questa istituzione scolastica con le Organizzazioni Sindacali rappresentative, siglato in data 11 Febbraio 2021 (d'ora in poi "Protocollo")

### EMANA

#### IL SEGUENTE REGOLAMENTO IN CASO DI SCIOPERO

in applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo.

#### **Art.1 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI- PRESTAZIONI INDISPENSABILI – NUMERO PERSONALE DEL CONTINGENTE MINIMO**

Tenendo conto delle caratteristiche di contesto dell'istituzione scolastica e della normativa in premessa, le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, delle quali è garantita la continuità al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati sono:

## **A) ISTRUZIONE SCOLASTICA**

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità. Personale coinvolto:

- o Docente
- o Assistente Amministrativo
- o Assistente Tecnico (con riferimento alle specifiche aree di competenza)
- o Collaboratore Scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.

### **CONTINGENTE MINIMO:**

- N. 1 collaboratore scolastico per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale
- N. 1 assistente amministrativo;

## **D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO**

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. Personale coinvolto:

- o Dsga e/o
- o Assistente Amministrativo

### **CONTINGENTE MINIMO:**

- DSGA o n.1 assistente amministrativo

## **Art.2 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE**

I criteri di individuazione del personale per i contingenti minimi sono i seguenti:

1. Volontarietà;
2. Rotazione del personale in ordine alfabetico a partire dalla lettera estratta escludendo dall'individuazione il personale individuato nel contingente nella precedente azione di sciopero.

## **Art.3 COMUNICAZIONI (regole tratte dall'art. 3 comma 4 e comma 6 dell'Accordo)**

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
2. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell'art. 2.
3. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione.

4. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

**Art.4 MISURE ORGANIZZATIVE (regola tratta dall'art. 5 comma 4 e comma 6 dell'Accordo)**

Il dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

**Art.5 TEMPI E DURATA (regole tratte dall'art. 10 comma 6 dell'Accordo)**

1. Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di **40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico)** negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe (Clausola sperimentale);

2. Gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

3. Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

4. Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

5. Non possono essere proclamati scioperi:

- dall'1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o
- pasquale.

Roma, li 23 febbraio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Angela Maglio